

COMUNE DI VISTRORIO (TO)

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

N. 11 DEL 30.12.2022

OGGETTO: Parere sull'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo per l'anno 2022

Dato atto che è stato chiesto in data 23.12.2022 a quest'Organo di esprimere un parere sulla ipotesi di **contratto collettivo integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate annuali per l'anno 2021/2022**, previo controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, concernenti, sia la costituzione *per l'anno 2022*, del Fondo (**art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018**) sia il suo utilizzo (**art. 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018**) limitatamente agli istituti già previsti dai contratti precedenti;

Vista l'ipotesi di accordo concordata dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, in data 20.12.2022 dalla quale si evince che il Fondo per l'anno **2022**, come costituito con determinazione del Responsabile Finanziario n.97 del 27.12.2022 nell'ammontare di € 3.962,84 (*di cui € 3.962,84 di risorse stabili, ed € ZERO di risorse variabili*).

Dato atto che tale ipotesi si limita a regolare esclusivamente la definizione, per l'anno 2022, dei criteri di ripartizione del Fondo o la sua integrazione con le risorse di cui al all'articolo 67, comma 3, lettera h), e del comma 4, del CCNL 21 maggio 2018;

Rilevato dalla deliberazione di costituzione del Fondo risorse decentrate che:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, non supera l'importo determinato per l'anno 2016;

Visti in particolare i prospetti e le ulteriori specifiche contenuti nella determinazione di costituzione del fondo delle risorse decentrate, riportanti nel dettaglio il costo e le risorse necessarie a finanziare l'accordo e dato atto che l'utilizzo di tali risorse è stato indirizzato ad istituti contrattuali previsti dall'art. 68 del C.C.N.L. del 21/05/2018, limitatamente agli istituti già previsti dai contratti precedenti;

Dato atto che l'art. 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2018, assegna all'Organo di Revisione dei Conti, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sulla permanenza degli equilibri finanziari del bilancio stesso, senza, peraltro, entrare nel merito dei vari istituti contrattuali applicati.

Dato atto, altresì, che l'art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce che l'Organo di revisione dell'Ente effettua: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*.

Rammentato che il comma 3-*quinquies*, dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165 del 2001, prevede che: *“..... Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”*

Rilevato che l'accordo in esame è coerente alle disposizioni di legge ed al contratto collettivo nazionale e che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo citato, sono previste e disponibili in bilancio, come risulta dalla relazione illustrativa tecnico-finanziaria, a corredo del citato contratto integrativo, prodotti dagli uffici preposti;

DA ATTO

- di aver verificato la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata 2022, mediante Determinazione del Responsabile Finanziario n.97 del 27.12.2022, le cui risorse risultano previste nel corrente esercizio finanziario;
- non risultano previste coperture di spesa per produttività in quanto l'ente si avvale di un unico dipendente incaricato di posizione organizzativa;

- di aver provveduto al controllo della ipotesi di contratto integrativo, che prevede esclusivamente l'attivazione di progressione economica orizzontale da finanziare con la parte residua di risorse stabili verificando che la stessa è rispettosa dei vincoli:
 - derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattate;
 - derivanti da norme di legge e dallo stesso D.Lgs. n. 165 del 2001;
 - di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
 - e delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo criteri di merito e produttività, nonché la compatibilità dei costi, per l'anno 2022, con i vincoli di bilancio, e pertanto

CERTIFICA

- la correttezza del procedimento di costituzione del fondo;

ESPRIME

- parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- parere favorevole in ordine alla compatibilità dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l'anno 2022 del comune di Vistrorio.

Torino, 30.12.2022

Il Revisore Unico

Fiorella Vaschetti



